

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

verbale

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10491/2012 promossa da:
SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA N. 25121 BRESCIA presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
BANCO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA (25100 BRESCIA presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Add' 27 gennaio 2014 avanti al GI compaiono l'avv.to i per parte attrice in sost, avv,to per la convenuta l'Avv,to
Compare il CTu nominato Dostt. nato a Brescia il re. Ivi, dottore commercialista libero professinista indifferente il quale presta il giuramento di rito .al quale viena posto il seguente

a **QUESITO**

Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni dalle parti o da terzi, anche enti pubblici, esaminata la documentazione prodotta all'udienza e/o depositata in cancelleria o acquisita consensualmente dalle parti, in relazione al solo conto corrente n. 5714 e correlati fidi; a) accertamento delle condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa indicandone la data – o le date di inizio e l'eventuale termine – o termini – indicando separatamente le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto , calcolo giorni di valuta, descriva altresì lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;

b) <u>sviluppo delle condizioni contenute nel contratto</u>: verifichi la conformità dei tassi di interesse applicati dalla Banca nel corso del rapporto con il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato in



senso favorevole dalla Banca o anche sfavorevole al cliente (se non vi siano contestazioni delle comunicazioni periodiche allo stesso oppure se esse risultino allegate);

- c) applicazione saggio legale ex art. 117 TUB: nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, manchi il contratto oppure venga determinato mediante rinvio alle condizioni di piazza (oppure nel caso in cui gli interessi siano più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati per il periodo successivo al 3.12.2010) verificata l'epoca di stipula del contratto o di inizio del rapporto, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale se il contratto è antecedente al 9 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 152/1992 sulla trasparenza) e fino a tale data; se, invece, è successivo (o per il periodo successivo al 9.7.1992) applichi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione;
- d) accertamento commissione massimo scoperto (d'ora in avanti c.m.s.): verifichi se la c.m.s è stata convenuta per iscritto, quale sia la sua natura (come provvigione sull'accordato, sull'accordato al netto dell'utilizzato oppure come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento), applichi tale commissione esclusivamente nel primo caso, altrimenti se determinata su picco massimo di scoperto, se non convenuta per iscritto o determinata con rinvio agli usi escluda dal calcolo integralmente la c.m.s.;
- e) <u>esclusione costi non dovuti:</u> esclusa qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita, ad eccezione delle imposte e delle tasse dovute ex lege;
- g) <u>capitalizzazione trimestrale degli interessi:</u> verifichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) applicata dalla Banca nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di capitalizzazione pattuito;
- g.1) esclusione di ogni capitalizzazione fino all'anno 2000: predisponga, altresì, calcolo applicando la misura convenzionale degli interessi o se non possibile per i motivi sopra indicati, il saggio legale degli interessi ed il saggio ex art. 117 UB senza operare alcuna capitalizzazione degli stessi fino alla data di comunicazione al cliente, previa pubblicizzazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale e, successivamente, applichi la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi (30 giugno 2000), senza



operare alla data del 30 giugno 2000 la capitalizzazione degli interessi addebitati precedentemente;

- h) <u>saldo zero</u>: nel caso in cui sia la banca a richiedere il pagamento e la documentazione bancaria sia parziale o incompleta o in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione del saldo passivo, proceda il c.t.u. al calcolo partendo dal saldo zero; nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, proceda il c.t.u. al calcolo partendo, in caso di richiesta della banca, dall'estratto più risalente e documentato e, nel caso, di richiesta di indebito del cliente, partendo dall'estratto più recente e documentato;
- i) prescrizione: nel caso di formulazione di eccezione di prescrizione il c.t.u. consideri che:
- ** il termine decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extrafido, e dalla chiusura del conto nel caso n cui i versamenti siano ripristinatori della provvista;
- ** vanno a tal fine equiparate la regolare concessione di fido e la concessione di un fido di fatto (condizione che deve essere comprovata da chi ne abbia interesse ove le modalità di utilizzo del conto la dimostrino univocamente).

In caso di eccezione di prescrizione, quindi, effettui il ricalcolo senza escludere gli atti di pagamento – come sopra definiti – anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione.

<u>Si autorizza</u> il c.t.u. ad avvalersi, se del caso, di tecnici qualificati per l'espletamento dell'incarico ma al solo fine di svolgere attività meramente esecutive o marginali per la c.t.u.,

Il CTu dhciara che inizierà le operazioni peritali entro il mese di febbario 2014 con comnukcazione che invierà ai CTP.

Concede al C.t.u. termine sino al 30 giugno per la redazione della bozza dell'elaborato peritale e per la trasmissione del medesimo alle parti (con riscontro della recezione ed ella relativa data anche via fax o via posta elettronica ai recapiti indicati dai difensori e/o dai cc.tt.pp.); sino al 30 settembre. per ricevere le osservazioni delle parti e soino al 30 ottobre per alle eventuali osservazioni e depositare il tutto (ivi compresi gli allegati alla relazione).

L'avvocato	nomir	na CTP il d	lr. Alfredo	Montefusco	da Beneve	ento via	Bucciano	6 fax
082451652 to	el 082452130.	L'avv.		nomina	CTP il dr			C/O
	Direzione	generale Ba	anco	a tel				

Il GI assegna fondo spese di euro 1200,00 oltre accessori posto provvisoriamente a carico id parte attrice ed in solido per l'intero.

Il GI fossa per l'esame della CTU l'a udienza del 27 novembre 2014 ad ore 10,45 e ai fini del calendario del processo eventuale udienza di precisazione conclusioni al 4.2.2016 ad ore 9,00

